

RIMANENZE DI MAGAZZINO

- ❖ **Caratteri economico-aziendali**
Cap. VI, parr. 5.1 – 5.3, pp. 344-350
- ❖ **Valutazione in bilancio**
Cap. VI, par. 5.4, pp. 350-369
- ❖ **Modalità fiscali di valutazione**
Art. 92 del Tuir (aggiornato dal D. Lgs. 344/2003)

❖ **Modalità fiscali di valutazione**

Art. 92 del Tuir

- Concorrono alla formazione del reddito le variazioni delle rimanenze dei beni indicati dall'art. 85, 1° co., *a)* e *b)*
- Salvo che siano valutate a “costi specifici” o in base alle norme dell'art. 93 Tuir, le rimanenze finali vengono determinate:
 - raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore
 - attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello evidenziato qui di seguito

- Se in bilancio sono valutate a “Costo medio ponderato”, oppure a “FIFO” oppure con varianti del “LIFO a scatti” – ad es. “LIFO continuo” –, ai fini fiscali le rimanenze finali sono assunte per i valori che risultano da tali metodi
- Diversamente:
 - Nel primo esercizio, ad ogni unità in rimanenza è attribuito quanto risulta dalla seguente divisione (beni sia prodotti, sia acquistati):
Costo complessivo : Quantità
 - Negli esercizi successivi:
 - se la quantità è aumentata, le maggiori quantità, computate come sopra, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione

→ se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei periodi precedenti, a partire dal più recente (LIFO a scatti).

- Quando il valore unitario dei beni (determinato con uno qualsiasi dei metodi di cui sopra) risulta maggiore del valore normale medio degli stessi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo è calcolato moltiplicando l'intera quantità per il valore normale (il minor valore vale anche per gli esercizi successivi, salvo che le rimanenze non siano rivalutate in Stato Patrimoniale)

- I prodotti in corso di lavorazione ed i servizi in corso di esecuzione sono valutati in base ai costi sostenuti nell'esercizio, salvo che non ricorrano le fattispecie dell'art. 93 (opere, forniture e servizi di durata ultrannuale)

RIMANENZE DI OPERE IN CORSO SU ORDINAZIONE

❖ Caratteri economico-aziendali

Cap. VI, parr. 5.4.6, pp. 369-370

❖ Valutazione in bilancio

Cap. VI, parr. 5.4.6, pp. 370-378

❖ Modalità fiscali di valutazione

Art. 93 del Tuir (aggiornato dal D. Lgs. 344/2003)

❖ **Modalità fiscali di valutazione**

Art. 93 del Tuir

- Concorrono alla formazione del reddito le variazioni delle rimanenze di opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e di durata ultrannuale
- Valutazione sulla base dei corrispettivi pattuiti
- Maggiorazioni di prezzo (richieste in applicazione norme di legge o clausole contrattuali) incluse in misura non inferiore al 50%, fino alla definizione

- Per la parte coperta da Stati di Avanzamento Lavori, valutazione sulla base dei corrispettivi liquidati
- Eventuale riduzione per rischio contrattuale in misura non superiore al 2% (4% per opere eseguite all'estero e corrispettivi dovuti da soggetti non residenti)
- I corrispettivi liquidati a titolo definitivo sono compresi tra i ricavi, non tra le rimanenze. La valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non liquidata.
- Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito nell'esercizio in cui è stata stabilita

- Se in bilancio le rimanenze di tali beni sono valutate al costo, possibilità di ottenere dall'ufficio imposte l'autorizzazione ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito imponibile
- Necessità di allegare alla dichiarazione dei redditi un prospetto analitico per ciascuna opera

CREDITI

❖ **Caratteri economico-aziendali**

Cap. VI, parr. 6.1 – 6.3, pp. 378-382

❖ **Valutazione in bilancio**

Cap. VI, parr. 6.4 – 6.6, pp. 382-388

Per i crediti e debiti in valuta estera:

Capitolo VI, parr. 8.1 – 8.2, pp. 392-398

❖ **Modalità fiscali di valutazione**

Art. 106 del Tuir (aggiornato dal D. Lgs. 344/2003)

Per i crediti e debiti in valuta estera:

Art. 110, c. 3 e 4 del Tuir (aggiornato dal D. Lgs. 344/2003 e dal D. Lgs. 38/2005)



Modalità fiscali di valutazione

Art. 106 del Tuir

- Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio (non coperti da garanzia assicurativa), che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi di cui al 1° c. dell'art. 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti
- Nel computo del limite si tiene conto anche di eventuali accantonamenti per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge

- La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo di svalutazioni e accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti a fine esercizio
- Sono deducibili le perdite su crediti limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi
- Se in un esercizio la misura delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso